

SEPARAZIONI SOCIETARIE

SP119 - AGSM VERONA

Provvedimento n. 20670

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 gennaio 2010;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'articolo 8, comma *2-bis*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate;

VISTO l'articolo 8, comma *2-ter*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma *2-bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità;

VISTO l'articolo 8, comma *2-sexies*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma *2-ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

VISTA la propria delibera del 1° ottobre 2009, con cui è stata contestata alla società AGSM VERONA S.p.A., titolare del servizio di gestione di illuminazione pubblica nel Comune di Verona, la violazione dell'art. 8, comma *2-ter*, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi previsti, non avendo operato la separazione societaria richiesta dalla legge in caso di svolgimento di attività in regime di libero mercato, quali l'attività di teleriscaldamento, la gestione calore, i servizi di connettività; la produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili e la termovalorizzazione dei rifiuti;

VISTO che con la medesima delibera del 1° ottobre 2009 è stato avviato il procedimento nei confronti della società AGSM Verona S.p.A. per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 8, comma *2-sexies*, della legge n. 287/90;

VISTA le memorie della società AGSM Verona pervenute in data 18 novembre 2009 e 10 dicembre 2009;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. AGSM Verona S.p.A. (di seguito anche AGSM) è una *multiutility* a capo di un gruppo di società operanti in particolare nella produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica, nella distribuzione e vendita di gas, calore e fluidi refrigeranti, nella gestione di reti di teleriscaldamento, di impianti tecnologici, nella gestione di reti a fibre ottiche e nella gestione dei rifiuti.

2. AGSM Verona S.p.A. è nata dalla trasformazione di azienda speciale effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 51 ss., della legge n. 127/97 con decorrenza dal 1° gennaio 2000 ed è controllata dal Comune di Verona.

3. AGSM controlla le società AGSM Energia S.p.A., AGSM Trasmissione S.r.l., AGSM Distribuzione S.r.l. e Consorzio Industriale G. Camuzzoni S.c. a r.l..

4. Nel 2008 il fatturato consolidato realizzato da AGSM interamente in Italia è stato pari a circa 500 milioni di euro, con un utile di circa 5,9 milioni di euro.

II. IL PROCEDIMENTO

5. Rispettivamente in data 27 maggio e 30 giugno 2009 sono state inviate ad AGSM richieste di informazioni in merito alle attività svolte dalla società in regime di monopolio e in regime di concorrenza, chiedendo di indicare esattamente a quali società del gruppo dette attività fossero riconducibili. Dalle informazioni da ultimo pervenute in data 19 agosto 2009 è emerso che AGSM è affidataria in esclusiva del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica nel Comune di Verona e svolge, altresì, in regime di concorrenza, le seguenti attività: teleriscaldamento; gestione calore; servizi di connettività; produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili, termovalorizzazione dei rifiuti.

6. Sulla base di tali informazioni, l'Autorità il 1° ottobre 2009 ha deliberato l'avvio di un procedimento nei confronti di AGSM, in cui si contestava l'omissione della comunicazione preventiva quale conseguenza diretta della violazione dell'obbligo di operare mediante società separata, imposto dall'art. 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90.

7. In data 18 novembre 2009 è pervenuta da parte di AGSM una richiesta di accesso agli atti e di audizione, nonché una prima memoria difensiva. In data 27 novembre 2009, la società ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento e in data 10 dicembre 2009 si è svolta, presso gli uffici dell'Autorità, l'audizione richiesta dalla parte, nel corso della quale AGSM ha presentato un'ulteriore memoria difensiva.

III. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

8. Nel corso dell'audizione, e ancor più diffusamente nelle memorie pervenute, AGSM ha preliminarmente evidenziato come la società sia l'esito di una trasformazione societaria di azienda speciale¹, ai sensi dell'articolo 17, comma 51 e ss, della legge n. 127/97 (oggi articolo 115 del Decreto Legislativo n. 267/00), con decorrenza dal 1° gennaio 2000, in base alla quale la società ha conservato e proseguito tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione in società per azioni. In particolare, la delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 1999 ha stabilito che la società

¹ Cfr. deliberazioni n. 54 del 3 luglio 1999 e n. 88 del 2 dicembre 1999 del Consiglio Comunale di Verona.

dovesse proseguire la gestione dei servizi pubblici locali precedentemente svolti dall'azienda speciale AGSM, tra cui anche il servizio di gestione dell'illuminazione pubblica. Di conseguenza, il Consiglio Comunale ha definito, nello Statuto di AGSM S.p.A., un oggetto sociale conforme a tali competenze, circostanza rispetto alla quale gli amministratori sono rimasti del tutto estranei.

9. AGSM ha sostenuto che la società già svolgeva, prima dell'introduzione dell'entrata in vigore della legge n. 57/01 che ha novellato l'art. articolo 8 della legge n. 287/90, le attività contestate unitamente alla gestione dell'illuminazione pubblica, il cui contratto di servizio è stato approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 3 agosto 2000. Pertanto, AGSM ha invocato il principio di legalità, contestando che l'obbligo di separazione societaria si applichi con riferimento a società già costituite al momento di entrata in vigore della legge n. 57/01 ed esercenti le attività contestate, sia in base al disposto letterale dei commi *2-bis* e *2-ter* dell'art. 8 della legge n. 287/90, sia in quanto la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, come disposto dall'art. 1 della legge n. 689/81, nonché dagli articoli 11 delle disposizioni sulla legge in generale e 25, comma 2, della Costituzione.

10. La società ha, inoltre, invocato l'insussistenza, nel caso di specie, dell'elemento soggettivo necessario per l'irrogazione della sanzione amministrativa, in quanto la normativa risultava di difficile interpretazione e la società riteneva, in buona fede, che i precetti di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* dell'art. 8 si riferissero alle società costituite dopo l'entrata in vigore del medesimo precetto, anche sulla scorta della Comunicazione dell'Autorità sugli adempimenti relativi alle operazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che non fa alcun riferimento all'obbligo di comunicazione per le società già costituite ed esercenti le attività contestate. A conferma della propria buona fede, la società rileva di aver provveduto a rispettare l'obbligo di separazione del servizio vendita da quello di distribuzione (per energia e gas), e ciò in quanto tale precetto risultava chiaro e di facile individuazione dalla normativa di settore.

11. AGSM ha rilevato poi che la società svolge le attività contestate dall'Autorità in virtù di atti autoritativi del Comune, circostanza che esclude una autonoma capacità negoziale della società e incide sulla stessa intenzione di quest'ultima di svolgere dette attività, escludendo anche, sul piano soggettivo, l'applicazione della legge n. 689/81. Al riguardo, la società ha evidenziato che l'attività autoritativa del Comune ha ingenerato un legittimo affidamento tale da escludere ogni incertezza sulla legittimità e liceità della condotta e che la giurisprudenza ha ritenuto che l'ignoranza incolpevole della condotta illecita può essere determinata anche dal comportamento tenuto dall'organo istituzionalmente preposto al controllo di quell'attività.

Per i motivi sopra esposti la società ha chiesto che l'Autorità non irroghi alcuna sanzione o, al più, irroghi una sanzione di minima entità e solo simbolica.

12. AGSM ha, infine, dichiarato di essere pienamente disponibile a collaborare con l'Autorità al fine di rendere l'organizzazione del gruppo pienamente rispondente alla normativa vigente. In particolare, tenuto conto dell'imminente scadenza dell'affidamento relativo all'illuminazione pubblica, è ipotizzabile, tra le varie soluzioni, la possibilità di sottoporre all'esame ed approvazione del consiglio di amministrazione e poi dell'azionista pubblico di valutare la soluzione per ottemperare agli obblighi di separazione societaria indicati dall'Autorità, che potrebbe consistere, a titolo esemplificativo, nel rimettere nella disponibilità del Comune di Verona l'affidamento del servizio in monopolio di illuminazione pubblica, eventualmente partecipando successivamente alla nuova gara attraverso il veicolo societario in possesso dei

necessari requisiti soggettivi e oggettivi (di natura tecnico-economica) e comunque nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di separazione societaria; in subordine, alternativamente, procedendo alla separazione societaria richiesta dall'Autorità.

IV. VALUTAZIONI

I comportamenti contestati

13. L'articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90 dispone che devono agire mediante società separate le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli relativi a tali servizi o al monopolio.

L'art. 8, comma 2-bis, deve essere interpretato nel senso di imporre un obbligo di separazione societaria in capo ad imprese che operano in esclusiva sulla base di una diretta previsione di legge o di un atto di attribuzione di un'attività economica soggetta a riserva legale. La *ratio* della norma è, infatti, quella di impedire azioni di *leveraging* su risorse/vantaggi ottenuti dall'esercizio di attività in esclusiva in mercati diversi in cui sono presenti altri concorrenti.

14. AGSM, in quanto gestisce il servizio di illuminazione pubblica nel Comune di Verona, va considerata impresa che esercita un'attività soggetta a riserva legale e gestisce un servizio di interesse economico generale. Il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica è, infatti, un servizio pubblico locale affidato dai Comuni, che ne hanno la titolarità esclusiva, attraverso gare o convenzioni². La società che svolge tale servizio opera, dopo la gara o convenzione, come monopolista nel mercato locale, avendo ricevuto in affidamento esclusivo da parte del Comune la gestione del servizio.

Secondo la nozione di massima che è stata definita in ambito comunitario³ sono, inoltre, servizi di interesse economico generale i servizi che, in virtù di un criterio di interesse generale, vengono assoggettati a specifici obblighi di servizio pubblico, come nel caso di specie avviene relativamente al servizio di illuminazione pubblica, che deve essere fornito alla collettività con caratteristiche di continuità della prestazione, qualità e sicurezza del servizio.

15. AGSM svolge altresì le attività di teleriscaldamento, gestione calore, servizi di connettività, produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili e termovalorizzazione dei rifiuti, tutte attività che, diversamente dall'illuminazione pubblica, non sono coperte da esclusiva e sono svolte in regime di concorrenza con altri soggetti. Pertanto, per svolgere tali attività AGSM avrebbe dovuto, a far data dall'entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57, fare ricorso a società separata, dandone preventiva comunicazione all'Autorità come previsto dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90.

² Il servizio di illuminazione pubblica figura tra i servizi indispensabili forniti dalle amministrazioni locali, individuati con D.M. 28 maggio 1993 in virtù della delega contenuta all'art. 11 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

³ Cfr. il Libro bianco sui servizi di interesse generale, Comunicazione della Commissione europea del 12 maggio 2004, pag. 23.

Le argomentazioni di AGSM

a) L'applicabilità dell'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90 alle imprese già operanti al momento dell'entrata in vigore di tali norme

16. Per quanto concerne le contestazioni mosse da AGSM riguardo alla possibilità di configurare un obbligo di separazione societaria anche in capo ad imprese che già esercitavano, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 57/01 (di introduzione dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8), entrambe le attività - in monopolio e in concorrenza-, si osserva che, l'articolo 8, comma 2-bis, ha imposto alle imprese di cui all'articolo 8, comma 2, un obbligo di separazione societaria, indipendente dall'obbligo di comunicazione preventiva, di cui al comma successivo, che potrebbe anche non essere applicabile⁴. In tal senso, quindi, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 57/01, tutte le società che integravano i requisiti soggettivi ivi previsti avevano un obbligo di conformarsi al disposto del nuovo precetto. A ciò si aggiunga che tale interpretazione è l'unica conforme alla *ratio* della norma, che altrimenti verrebbe compromessa, ed ingenererebbe una discriminazione, difficilmente giustificabile, a danno dei nuovi entranti.

L'Autorità ha peraltro già adottato provvedimenti sanzionatori aventi ad oggetto attività in monopolio e in concorrenza già esercitate al momento dell'entrata in vigore della legge n. 57/01⁵.

b) L'insussistenza dell'elemento soggettivo

17. La società ha, poi, invocato l'insussistenza dell'elemento soggettivo necessario per l'irrogazione della sanzione amministrativa, derivante dalla circostanza che la stessa ha conservato e proseguito tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione in società per azioni e svolge le attività contestate dall'Autorità in virtù di atti autoritativi del Comune.

Al riguardo, si osserva che la trasformazione societaria da azienda speciale, come riconosciuto dalla stessa parte, comporta il proseguimento non solo dei diritti, ma anche degli obblighi incombenti sul soggetto trasformato. In ogni caso, l'introduzione della novella all'art. 8 della legge n. 287/90 è successiva alla trasformazione di AGSM in società per azioni, quindi, non vi è dubbio che gli obblighi di separazione societaria incombessero in capo a quest'ultima. Né la circostanza che tali attività siano svolte dalla società in virtù di atti autoritativi del comune può rappresentare una giustificazione alla mancata osservanza di obblighi di legge correlati all'esercizio di dette attività da parte del soggetto che vi è tenuto.

Individuazione del soggetto responsabile dell'infrazione

18. Quanto all'individuazione del soggetto responsabile per l'omessa notifica, di cui all'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90, si osserva che l'obbligo di comunicazione incombe in capo alle imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, laddove le stesse intendano operare su mercati diversi. Pertanto, la responsabilità della mancata comunicazione deve essere attribuita ad AGSM che gestisce, in esclusiva, il servizio di gestione dell'illuminazione pubblica nel Comune di Verona e svolge altresì, in concorrenza, le attività di teleriscaldamento, gestione calore,

⁴ Al riguardo, infatti, la società potrebbe avere operato la separazione con modalità che non prefigurano un obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 8, comma 2-ter, ad esempio per trasferimento del ramo d'azienda dell'attività in concorrenza ad una società controllata già esistente.

⁵ Cfr., ad esempio, SP107, A2A, in Bollettino n. 49/08; SP107D - Azienda servizi Valtrompia, in Boll. n. 49/08.

servizi di connettività, produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili e termovalorizzazione dei rifiuti.

L'elemento soggettivo dell'infrazione

19. Per quel che attiene all'elemento soggettivo dell'infrazione, le circostanze accertate inducono ad escludere l'esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo dell'Autorità. Tuttavia, l'articolo 3 della legge n. 689/81 prevede che la responsabilità consegua ad ogni azione od omissione, cosciente e volontaria, "*sia essa dolosa o colposa*" e, nel caso di specie, la colpevolezza dell'omissione non può essere esclusa.

20. In merito alla fattispecie in esame si osserva che le difficoltà interpretative relativamente all'applicabilità dell'articolo 8, comma *2-ter*, della legge n. 287/90, in capo ad imprese che già esercitavano, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 57/01 (di introduzione dei commi *2-bis* e *2-ter* dell'articolo 8), entrambe le attività - in monopolio e in concorrenza - devono considerarsi fugate dopo che l'Autorità nei provvedimenti del 2008 ha espresso il proprio orientamento al riguardo. Pertanto, dopo le pronunce dell'Autorità, la società, anche in considerazione delle elevate dimensioni e risorse giuridico-economiche di cui dispone, avrebbe potuto interpretare correttamente la norma e rilevare l'esistenza dell'obbligo di separare le attività di gestione dell'illuminazione pubblica dalle attività svolte in regime di concorrenza.

Irrogazione della sanzione e sua determinazione

21. Accertata, in base a quanto sopra considerato, la violazione dell'articolo 8, comma *2-ter*, della legge n. 287/90 e la sua imputabilità, in via esclusiva, ad AGSM, occorre procedere all'irrogazione della sanzione sulla base dell'articolo 11 della legge n. 689/81, il quale prescrive di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'ammenda, "*alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche*".

22. In relazione alla gravità dell'infrazione, assume rilevanza l'assenza di dolo della parte. Va, inoltre, considerata la difficoltà interpretativa relativamente all'applicabilità della norma anche alle attività in monopolio e in concorrenza già esercitate al momento dell'entrata in vigore della legge n. 57/01, almeno fino ai chiarimenti espressi dall'Autorità nei propri provvedimenti riguardanti tali fattispecie.

23. In relazione alla personalità dell'agente, rileva la circostanza che AGSM non si è resa responsabile di precedenti violazioni della stessa natura, mentre, relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, rileva la piena collaborazione manifestata nel corso del procedimento da AGSM nonché la sua disponibilità ad individuare rapidamente una soluzione che renda le attività svolte dalla società conformi alla normativa vigente in materia di separazione societaria.

24. Con riguardo alle condizioni economiche di AGSM si fa presente che la società, nel 2008, ha realizzato un fatturato consolidato superiore a 500 milioni di euro e un utile superiore a 5 milioni di euro di euro.

CONSIDERATO che AGSM è la società titolare del servizio di illuminazione pubblica nel Comune di Verona ed è, dunque, impresa che, per disposizione di legge, esercita la gestione di

servizi di interesse economico generale ovvero opera in regime di monopolio sul mercato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che AGSM, in quanto affidataria del servizio di illuminazione pubblica nel Comune di Verona, in regime di esclusiva, ove intenda svolgere attività in mercati diversi rispetto a quelli in cui è titolare dell'esclusiva, come nella specie devono ritenersi quelli relativi alle attività di teleriscaldamento, gestione calore, servizi di connettività, produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili e termovalorizzazione dei rifiuti, è tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata ed a comunicare preventivamente all'Autorità tali evenienze;

RITENUTO che l'attività di teleriscaldamento, gestione calore, servizi di connettività, produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili e termovalorizzazione dei rifiuti sono attività non coperte da una riserva normativa e, quindi, esercitabili in regime di concorrenza;

CONSIDERATO che AGSM non ha adempiuto all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-*ter*, non avendo effettuato la separazione societaria richiesta dall'articolo 8, comma 2-*bis*, per lo svolgimento delle attività di teleriscaldamento, gestione calore, servizi di connettività, produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili e termovalorizzazione dei rifiuti;

CONSIDERATO che, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-*ter*, l'Autorità applica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 di euro;

RITENUTO che il soggetto responsabile dell'infrazione deve essere individuato nella società AGSM in qualità di soggetto titolare del servizio di illuminazione pubblica nel Comune di Verona e, dunque, di impresa che, per disposizione di legge, esercita servizi di interesse economico generale ovvero opera in regime di monopolio sul mercato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti di AGSM all'irrogazione della sanzione amministrativa, di cui all'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90;

CONSIDERATI, ai fini della quantificazione della sanzione ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, in particolare, i seguenti elementi:

- la circostanza che l'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-*ter*, è conseguenza diretta dell'ulteriore violazione dell'articolo 8, comma 2-*bis*;
- la circostanza che la violazione dell'obbligo di comunicazione non è dovuta a dolo;
- la circostanza che AGSM non si è resa responsabile di precedenti violazioni della stessa natura;
- la dimensione e le condizioni economiche di AGSM ;

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per l'irrogazione a carico della società AGSM della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, nella misura di 2.500 €(duemilacinquecento euro);

ORDINA

alla società AGSM Verona S.p.A. S.p.A. di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di 2.500 €(duemilacinquecento euro) per la violazione dell'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90.

La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento delle stesse, la società AGSM Verona S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante i versamenti effettuati.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà
